

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

CAUSE DI SCIOGLIMENTO E LORO OPERATIVITA'

Il 2484 dispone che: *Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:*

1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dal [2447](#) e [2482-ter](#); 5) nelle ipotesi previste dal [2437-quater](#) e [2473](#); 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società si scioglie inoltre nei casi stabiliti dalla legge.

Nel sistema vigente le cause di scioglimento producono gli effetti loro propri (ingresso nella fase di liquidazione) non per il fatto della loro verificarsi, ma solo in seguito ad un formalizzato l'accertamento della loro sussistenza.

L'esistenza di una causa di scioglimento può essere accettata anche dal tribunale, con decreto soggetto ad iscrizione nel registro, su istanza di singoli soci o amministratori o dei sindaci. Il verificarsi di una delle cause sembra avere come unico effetto quello di creare l'obbligo per gli amministratori di accertarne senza indugio la ricorrenza e di procedere all'esecuzione della formalità (iscrizione nel registro) prevista dal 2484.

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE

E' la causa di scioglimento che nell'ordinamento previgente aveva originato i maggiori problemi. Venendo all'esame della norma si può anzitutto notare che la sua formulazione (la società si scioglie...per la riduzione... salvo quanto disposto dal 2447) è piuttosto tortuosa e non è chiaro se la causa di scioglimento sia costituita dalla perdita, ho solo dalla mancata adozione, da parte dell'assemblea convocata ai sensi del 2447, delle deliberazioni ivi previste (reintegrazione del capitale o trasformazione della società).

Problemi ancora più rilevanti suscita invece la precisazione, contenuta nel 2447, per cui gli amministratori devono convocare l'assemblea quando il capitale si riduce al di sotto del minimo legale per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale. L'opinione prevalente ritiene che il coordinamento tra le due norme (2447 e 2484,4) debba avvenire e limitando l'ipotesi di scioglimento al solo caso in cui la discesa del capitale alle disotto del minimo sia a. Conseguenza di una perdita superiore al terzo del capitale stesso. Ne deriva che quando una società è costituita con un capitale di € 120.000, la perdita di 20.000, pur provocando una discesa al di sotto del minimo, non determina né la necessità di convocare l'assemblea (2447) né lo scioglimento (2484,4).

I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Il 2486 dispone che al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano (fino al momento in cui procederanno alla consegna del patrimonio ai liquidatori) il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio e sono personalmente responsabili dei danni arrecati per atti o omissioni compiuti in violazione di questa disposizione.

Il sistema attualmente vigente prevede che al verificarsi di una causa di scioglimento scattino in capo agli amministratori due obblighi: quello di accertarne senza indugio l'esistenza a procedere agli adempimenti relativi e poi quello di limitare l'attività alla conservazione del patrimonio. Rispetto al sistema precedente, in cui l'amministratore rispondeva automaticamente per le nuove operazioni effettuate dopo lo scioglimento, quello attuale consente agli amministratori la possibilità di provare che essi non hanno adempiuto ai loro obblighi perché rimasti incolpevolmente ignari del fatto che la causa di scioglimento si era verificata.

NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI

Il 2487 dispone che: *Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'[articolo 2484](#) non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:*

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

L'opinione più diffusa riteneva che lo stato di liquidazione non potesse essere revocato, se non con il consenso unanime dei soci. Adesso provvede e le 2487-ter che dispone che la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con la deliberazione assembleare presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. La revoca ha a e solo dopo 60 giorni dall'iscrizione nel registro della relativa deliberazione.

POTERI E OBBLIGHI DEI LIQUIDATORI

Il 2487, lett.c) prevede che l'assemblea che nomina a liquidatori determina altresì *i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.*

L'assemblea può nominare più liquidatori e decidere se questi debbano operare collegialmente o debbano agire congiuntamente, ma senza necessità di rispettare il metodo collegiale. L'assemblea può inoltre disporre che i liquidatori non siano vincolati, come avveniva in precedenza, a compiere soltanto atti di liquidazione, prevedendo la possibilità che si compiano atti di vera e propria gestione.

In mancanza di disposizioni assembleari e statuarie, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione (2489). Essi devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità è disciplinata dalle norme relative alla responsabilità degli amministratori.

Il 2491 prevede che *Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.*

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

Il 2490 disciplina il bilancio che i liquidatori devono redigere alle stesse scadenze del bilancio d'esercizio.

Compiuta la liquidazione, si devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio. Il bilancio va depositato e dal momento dell'iscrizione dell'avvenuto deposito decorre il termine di 90 giorni entro il quale ogni socio può proporre reclamo al tribunale, in contraddittorio con i liquidatori decorso senza reclami il termine, il bilancio si intende approvato. Dopo l'approvazione i liquidatori sono liberati dalle loro responsabilità. Approvato il bilancio finale i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il 2495 dispone inoltre che *Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.* Prima della riforma era diffusa l'opinione che la società non potesse considerarsi estinta fino a che non fossero estinti tutti i rapporti giuridici di cui era parte. Il nuovo testo del 2495 ha definitivamente chiarito che l'estinzione si produce al momento della cancellazione.